



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2015 FASC. II

(ESTRATTO)

ANNIVERSARIO

7 AGOSTO 1815

**STIPULA DEL PATTO FEDERATIVO
TRA I VENTIDUE CANTONI DELLA SVIZZERA**

7 AGOSTO 2015

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Anniversario

7 AGOSTO 1815, stipula del Patto federale svizzero a ventidue cantoni

Ricorre oggi, 7 agosto, il bicentenario del *Patto federale svizzero a ventidue cantoni del 1815* (Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwald, Glarus, Zug, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa, Appenzell, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra).

La data merita d'essere ricordata per diverse ragioni, tra cui la nascita di una Confederazione (Confédération Suisse) tra Cantoni (ridivenuti sovrani dopo la caduta di Napoleone) basata su di un trattato unico e tendenzialmente esclusivo (artt. 1 e 6).

Se decisivi al proposito erano risultati fattori esterni quali il riconoscimento da parte del Congresso di Vienna dell'integrità degli stessi Cantoni e l'assicurazione, data sempre in seno a quel "concerto europeo", della perpetuità dello statuto neutrale del Paese alpino (20 maggio 1815), anche dal punto di vista interno una forte spinta era stata impressa dall'esigenza di un nuovo e stabile equilibrio politico-istituzionale, dopo che la fine del regime instaurato nel 1803 con l'Atto di Mediazione aveva lasciato la Svizzera priva di un qualunque organismo centrale di governo ed una grave frattura era venuta a determinarsi tra un fronte reazionario ed uno moderato, entrambi pronti a darsi battaglia.

*Questo **Patto federale** si componeva, dunque, di 15 articoli intesi ad assicurare, anche militarmente, la reciproca indipendenza dei Cantoni (co-États), l'intangibilità delle rispettive attribuzioni costituzionali e la riferita neutralità della Confederazione (artt. 1, 2, 3, 4 e 15); e se è indubbio, data anche la natura dell'atto, che la garanzia delle libertà individuali non vi trovasse collocazione, pure il divieto espresso di qualsiasi sudditanza e l'impegno assunto a non escludere alcuno dai diritti politici manifestavano la consapevolezza della necessità di un ammodernamento in tale direzione (art. 7).*

Dal punto di vista organizzativo, la neonata Confederazione si strutturava su una Dieta federale, composta da deputati dei ventidue Cantoni (una sorta di plenipotenziari), che veniva riunita per deliberare sulle materie ritenute di comune interesse (la politica estera e militare erano state, infatti, attribuite alla Confederazione) nei cd. Cantoni direttori – individuati secondo turni biennali – di Zurigo, Berna e Lucerna. Presso il Cantone direttore in carica era in funzione, quale organo esecutivo e di coordinamento, una Cancelleria confederale composta da un Cancelliere e da un Segretario di Stato nominati dalla Dieta, salva la possibilità, motivata da circostanze straordinarie, di investirlo anche di poteri speciali (artt. 8, 9 e 10).

Per il sostegno delle spese militari e di rappresentanza, era istituita una cassa centrale alimentata dai contributi dei Cantoni e dalle entrate doganali percepite dai Cantoni situati lungo la linea di confine esterno (art. 3 e 9).

*Una forma di giustizia confederale s'imperviava su un complesso sistema di arbitri e superarbitri, tale comunque da dirimere in via definitiva e in maniera vincolante per la parte soccombente (art. 5), gli eventuali dissidi tra Cantoni su questioni non riguardate dal **Patto federale** (come, ad., es., nell'art. 11).*

Questa sistemazione poteva, dunque, complessivamente intendersi come il ripristino dell'assetto dell'Ancien Régime sia sul piano politico, sia su quello religioso (l'art. 12 enunciava l'obbligo di mantenimento dei conventi) e, comunque, come la definitiva sconfessione di ogni progetto centralista, dopo il tentativo esperito con mediocri risultati in seno alla Repubblica elvetica di derivazione francese, se è vero che, già con il precitato Atto di Mediazione, lo stesso Napoleone, pur senza deflettere dai principi dell'eguaglianza politica e giuridica dei singoli cittadini, si era indotto a ripristinare l'autonomia costituzionale dei diversi Cantoni, convinto che: "La Suisse ne ressemble à aucun autre État, soit par les événements qui s'y sont succédé depuis plusieurs siècles, soit par la situation géographique, soit par les différentes langues, les différentes religions, et cette extrême différence de moeurs qui existe entre ses différentes parties. La nature a fait votre État fédératif, vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage".

* * *

*Il nuovo ordine introdotto dal **Patto federale** qui ricordato sarà destinato ad accompagnare la Svizzera per tutto il periodo della Restaurazione, non senza essere attentamente vigilato dalle grandi Potenze dell'epoca, specie quelle confinanti (la Francia restituita ai Borbone e l'Austria asburgica), anche da un punto di vista politico ed ideologico (sono note le drammatiche vicende occorse al nostro Giuseppe Mazzini in territorio elvetico nel periodo considerato, specie a seguito dei diktat imposti alla Svizzera da parte del Cancelliere austriaco Metternich).*

Del resto, non si sarebbero potute dire del tutto sopite le tensioni che, sull'onda dei fermenti e dei moti insurrezionali intestini (il programma filosofico e politico del Contrat social non era stato dato alle stampe nel 1762 da un illustre ginevrino?) e sotto la spinta delle ingerenze, anche militari, provenienti dalla Francia, erano sfociate nella rivoluzione del 1798, conducendo alla proclamazione della Repubblica elvetica il 12 aprile di quello stesso anno.

*Il **Patto federale svizzero del 1815** si esaurirà con la fine della cd. guerra detta del Sonderbund, quando, nel novembre 1847, una nuova Costituzione decreterà la nascita di*

*uno Stato federale in senso proprio, mentre, sotto il suo vigore, la Svizzera attraverserà fasi molto concitate, tra cui, a partire dal 1830 e sotto l'influenza della Rivoluzione di Luglio in Francia, il periodo della cd. Rigenerazione, allusiva del fatto che determinati Cantoni si impegnarono a "rigenerare" in senso liberale le loro Costituzioni. Di qui anche le spinte al rinnovamento del **Patto** stesso, tanto che il favore o, all'opposto, l'ostilità per una simile soluzione diverrà la cifra identitaria delle coalizioni che andranno formandosi tra i Cantoni (a dispetto della proibizione espressa dall'art. 6 del **Patto federale**) con confronti anche aspri e talvolta da guerra civile (non riuscendovi estranee neanche le dispute tra cattolici e protestanti acuite anche dal già citato obbligo di mantenimento dei conventi).*

Qualunque sia, pertanto, il giudizio sul documento storico qui ricordato e sulle sue implicazioni (la proposta di una sua commemorazione ufficiale non ha suscitato nemmeno l'entusiasmo del Consiglio federale che ha ritenuto l'evento di secondo rango), non pare possa esserne messo in alcun modo in dubbio il valore fondativo rispetto a determinate peculiarità dell'odierna Svizzera quali la demarcazione stessa del suo ambito territoriale, i rapporti egualitari tra Cantoni indipendentemente dalle diverse etnie linguistiche e tradizioni religiose, nonché l'inflessibile neutralità sul piano internazionale.

(p.c.)